



### Vittorio Parlato

(già ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Urbino,  
Dipartimento di Scienze giuridiche)

#### ***Rigor iuris e misericordia nel matrimonio delle Chiese ortodosse \****

**SOMMARIO:** 1. L'incidenza dei M.P. *Mitis iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Jesus* sul diritto matrimoniale sostanziale, con un avvicinamento implicito al diritto matrimoniale delle Chiese ortodosse - 2. Il matrimonio come sacramento, per l'Ortodossia - 3. La normativa - 4. I requisiti: unità e indissolubilità - 5. La solubilità cum damno, in specie - 6. Applicazione del principio di oikonomia - 7. Gli impedimenti matrimoniali dirimenti - 8. La forma di celebrazione - 9. Procedure di divorzio - 10. Il matrimonio civile.

#### **1 - . L'incidenza dei due M.P. *Mitis iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Jesus* sul diritto matrimoniale sostanziale, con un avvicinamento implicito al diritto matrimoniale delle Chiese ortodosse**

I recenti M.P. *Mitis iudex Dominus Iesus* per la Chiesa latina e *Mitis et misericors Jesus* per le Chiese orientali<sup>1</sup> ripropongono il tema dell'indissolubilità del matrimonio tra battezzati, di fronte a una società che cambia, a una società che dà primario valore ai diritti dell'individuo, in una società in cui i rapporti personali e matrimoniali, in specie, sono meno stabili, si è ritenuto di poter rendere più agevole la verifica della validità o nullità del vincolo matrimoniale, anche toccando il diritto sostanziale in tema di vizio del consenso.

In questo saggio, oltre a esprimere, per sommi capi, le mie perplessità su alcune innovazioni relative ai vizi del consenso, espongo quali sono i caratteri del matrimonio nelle chiese ortodosse e come attraverso l'istituto dell'*oikonomia*, basato sul passo evangelico di S. Matteo, relativo allo scioglimento del matrimonio in caso di adulterio, si dia la possibilità di accedere a seconde nozze canoniche, evitando pronunce di nullità che sono, nei fatti, veri scioglimenti<sup>2</sup>.

---

\* Contributo non sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Entrati in vigore il giorno 8 dicembre 2015 ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

<sup>2</sup> N. COLAIANNI, *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di*



All'art. 14, § 1, di entrambi i M.P. si indicano, tra i motivi che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve, sostituendo quanto previsto ai canoni 1683-1687 C.I.C. e ai canoni 1357-1377 C.C.E.O., la mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, queste ultime fattispecie però si configurano come situazioni che riguardano il matrimonio *in facto esse*<sup>3</sup>.

La brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, non attengono sicuramente al matrimonio *in fieri*, alla *debita scientia* e *deliberata voluntas* richieste per la validità del consenso matrimoniale, cioè al momento della celebrazione, ma a fatti successivi, al matrimonio *in facto esse*, e logicamente non possono *a posteriori* aver inficiato il consenso, a meno che non siano circostanze susseguenti, quali il procurato aborto - a riprova dell'esclusione dello *ius*, e non dell'*exercitium iuris*, in ordine alla procreazione, al *bonum prolis* -, la permanenza di una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo - a riprova dell'esclusione dello *ius*, e non dell'*exercitium iuris*, in ordine alla fedeltà, al *bonum fidei*; la brevità della convivenza coniugale a riprova dell'esclusione dell'indissolubilità, del *bonum sacramenti*; circostanze tutte che possono essere di aiuto alle definizioni o meno della nullità matrimoniale, ma in presenza di una *causa simulationis*, cui fa costante riferimento la dottrina e la giurisprudenza rotale e di cui i M.P. non parlano. Queste circostanze si configurano, stando alla lettera dei M.P., come cause, esse stesse, di nullità, in quanto presumono un consenso matrimoniale viziato.

È la stessa logica che dà rilevanza alla mancanza della fede cattolica come motivo di nullità: anche in questo caso l'assenza di fede nel nubente

---

nullità matrimoniale, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 39/2015, p. 13, dopo un'attenta e documentata disamina della nuova normativa, propone soluzioni avvicinabili alla prassi delle Chiese ortodosse.

<sup>3</sup> Di diversa natura sono gli altri motivi per il processo *brevior*: l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.



viene considerata come presupposto per la non accettazione del matrimonio cristiano, così come definito dalla chiesa cattolica, in aperto contrasto con il prescritto del canone 1055, § 2, C.I.C. e del canone 776, § 2, C.C.E.O., per cui *“inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum”*<sup>4</sup>.

In altre parole l'assenza della fede, quale fede: quella espressa nel Simbolo niceno-costantinopolitano, o quella comprendente tutti dogmi della Chiesa cattolica, spesso sconosciuti ai più, o semplicemente la fede in ciò che la Chiesa crede, di cui al can. 865 C.I.C.<sup>5</sup> (riassunta nella formula pronunciata al momento del battesimo) viene configurata come presupposto implicito per la simulazione del consenso in ordine al matrimonio stesso, così come definito dal canone 1055, § 1, C.I.C. e del canone 776, § 1, C.C.E.O., o di uno o più di suoi caratteri essenziali, cioè dell'*ordinatio ad prolem*, dell'unità, dell'indissolubilità, dell'amore coniugale, della sacramentalità stessa<sup>6</sup>.

Va però ricordato che il matrimonio tra due battezzati è un sacramento, e la grazia sacramentale opera *ex opere operato*, “cioè per il fatto stesso che l'azione viene compiuta, cioè in virtù dell'opera salvifica di Cristo compiuta una volta per tutte”<sup>7</sup>.

Nel n. 43 del *Decreto generale sul matrimonio canonico* emanato dalla CEI (per l'Italia)<sup>8</sup> si legge a proposito delle persone che abbiano notoriamente abbandonato la fede, sia in modo notorio sia di fatto, che non si richiede che l'abbandono sia formale con l'adesione ad altra comunità eretica o scismatica, e nemmeno che sia totale, qual è l'apostasia;

---

<sup>4</sup> N. COLAIANNI, *Il giusto processo*, cit., p. 6, scrive, facendo riferimento alla Costituzione *Sacrosantum Concilium*, n. 59: “Per la verità il tratto di penna capace di mandare al macero intere biblioteche c'era stato ed era stato impresso dal legislatore conciliare con l'affermazione che i sacramenti, e quindi anche il matrimonio, ‘suppongono la fede (...); perciò vengono chiamati ‘sacramenti della fede’. Pertanto, secondo il senso proprio fatto palese dalle parole, è sacramento non ogni matrimonio tra battezzati, ma solo quello tra battezzati che non abbiano perso la fede”.

<sup>5</sup> Si fa forse riferimento alla fede di cui si legge al n. 1124 e al n. 1253 del *Catechismo della Chiesa cattolica*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1993, dove si legge: “è soltanto nella fede della Chiesa che ogni fedele può credere”, oppure più semplicemente si deve ritenere che sono nulli i matrimoni di chi non crede nella sua sacramentalità. Solo la dottrina e soprattutto la giurisprudenza rotale consolidata potranno dare una risposta valida. Si segnala una prima presa di posizione da parte di F. GARELLI, *Il papa e le ferite dei fedeli*, in *La stampa*, 9 settembre 2015, che scrive: “Eclatante (...) dirompente” la causa di nullità motivata dalla mancanza di fede.

<sup>6</sup> E. VITALI, S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 80-91.

<sup>7</sup> *Catechismo*, cit., n. 1128.

<sup>8</sup> Decreto del 5 novembre 1990.



è sufficiente che il comportamento del nubente dimostri una reale estraneità alla fede. Prima di procedere alla celebrazione il parroco è tenuto a consultare l'ordinario diocesano.

La rilevanza della fede porta a ritenere determinante la disposizione del nubente e rischia di far apparire il matrimonio non più come un sacramento, ma come un sacramentale, dove la grazia opera *ex opere operantis*<sup>9</sup>.

Qualora si desse rilevanza alla fede 'cattolica' del nubente tutti i matrimoni di quanti, validamente battezzati, appartengano a chiese e comunità ecclesiali separate dalla chiesa cattolica per difformità di credo non sarebbero sacramenti, in aperta contraddizione con la dottrina tradizionale, e con le premesse del dialogo con le chiese orientali ortodosse e pre-calcedoniane.

Se la finalità dei due M.P. è buona: quella di permettere un successivo matrimonio canonico a chi ha fallito il primo e mantenere nella comunione ecclesiastica coloro che si trovano una situazione di adulterio, i mezzi lasciano perplessi: la dichiarazione di nullità sembra essere quasi uno scioglimento mascherato<sup>10</sup>, dato che le garanzie circa l'accertamento della validità del vincolo sacramentale sono notevolmente ridotte.

Si sovverte così la finalità del processo canonico che non è più la ricerca della verità sulla validità o meno del vincolo matrimoniale, ma l'interesse dei coniugi nell'ottenere la dichiarazione di nullità. Il fedele può mentire, può proporre testimonianze false per ottenere la nullità, ma la Chiesa non può raggirare Dio e ha il dovere di un accertamento della verità limpido e rigoroso. Nel processo canonico deve essere difeso prima di tutto il supremo interesse di un'istituzione divina qual è il matrimonio. Il riconoscimento e la protezione di questa realtà sono formulati in ambito giuridico con la sintetica espressione *favor matrimonii*, ovvero la presunzione, fino a prova contraria, della validità del matrimonio.

Al *favor matrimonii* sembra sostituirsi il *favor nullitatis*, che viene a costituire l'elemento primario del diritto, mentre l'indissolubilità è ridotta

---

<sup>9</sup> I sacramentali sono atti liturgici istituiti dalla Chiesa per mezzo di quali "vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali": *Catechismo*, cit., n. 1667 e s.

<sup>10</sup> N. COLAIANNI, *Il giusto processo*, cit., p. 3, scrive «una sorta di scioglimento del matrimonio sotto le mentite spoglie della nullità, quindi, giacché circostanze come l'aborto procurato, la persistenza di una relazione extraconiugale o, emblematicamente, la brevità della convivenza attengono all'adempimento concreto degli impegni assunti con il consenso matrimoniale. Sensazionale poi è apparsa l'inclusione tra queste circostanze di fatto, che autorizzano il ricorso al processo breve, addirittura della "mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà"».



a un ideale impraticabile. L'affermazione teorica dell'indissolubilità del matrimonio si accompagna, infatti, nella prassi, al diritto alla dichiarazione della nullità di ogni vincolo fallito. Basterà, in coscienza, ritenere invalido il proprio matrimonio per farlo riconoscere come nullo dalla Chiesa.

## 2 - Il matrimonio come sacramento, per l'Ortodossia

Le chiese ortodosse non hanno mai definito dogmaticamente il numero ufficiale dei sacramenti, ma in tempi recenti hanno di fatto riconosciuti gli stessi sette della Chiesa cattolica<sup>11</sup>.

L'Ortodossia, a differenza della Chiesa cattolica, non distingue fra sacramenti e sacramentali, tra atti che attribuiscono la Grazia *ex opere operato* e atti che la conferiscono *ex opere operantis*, distinzione, questa, proposta dalla teologia scolastica, prettamente occidentale e successiva alle elaborazioni dottrinali del primo millennio cui l'Ortodossia è rimasta ferma.

Per gli ortodossi il matrimonio è considerato come sacramento e deve rispondere a precisi requisiti in relazione alla capacità matrimoniale dei nubenti e alla forma di celebrazione. Esso si basa su alcuni principi, o forse meglio, su quattro requisiti: battesimo dei nubenti, unità, indissolubilità, eterosessualità.

Il matrimonio è il sacramento che consacra l'amore tra un uomo e una donna per raggiungere la pienezza dell'essere in Dio. Scopo del matrimonio è l'amore coniugale reciproco, *pleroma* di unità degli sposi, che fanno della loro unione la chiesa domestica allietata dal dono dei figli.

È l'amore dei due coniugi benedetto dal vescovo o dal sacerdote (non da un diacono) che realizza il sacramento del matrimonio; amore che va aumentato, fortificato e conservato e che è fondamento *sine qua non* della esistenza del sacramento stesso.

---

<sup>11</sup> Bene precisa il patriarca ecumenico **BARTHOLOMEOS I**, *Incontro al mistero, Comprendere il cristianesimo oggi*, Qiqajon, Magnano, 2013, p. 121, per l'ortodossia «i sacramenti non operano come una sorta di magia, ma "misticamente", ovvero in modo silenzioso, permeando il cuore e le vite di quanti scelgono di aprirsi alla possibilità di un incontro con Dio». Le chiese ortodosse a essi aggiungono altri riti come la tonsura monastica, la benedizione delle acque, la consacrazione delle icone, i funerali, qualificabili, per i cattolici, come sacramentali.



Così il matrimonio è visto non come un contratto, ma come un rito sacro da cui deriva la grazia, di qui la pluralità dei dati scritturistici usati per evidenziarne l'aspetto misterico e simbolico.

Così si può dire che il matrimonio è il sacramento che unisce un uomo e una donna per sempre in un vincolo indissolubile d'amore. Per questo è assolutamente monogamico ed eterosessuale.

"Il matrimonio - scrive I. Mejdore<sup>12</sup> - è il sacramento nel quale si realizza la gioia del Regno venturo il banchetto nuziale dell'Agnello (*Apoc.* 7.9), l'unità di Cristo e della Chiesa (*Efes.* 5, 32). Né la soddisfazione della carne, né il benessere sociale e nemmeno la cura della discendenza costituiscono il significato ultimo del matrimonio, bensì l'anticipazione della gioia eterna del Regno di Dio".

Quanto all'eterosessualità va detto che, essendo il matrimonio teso alla realizzazione dell'essere completo nell'*una caro*, che racchiude in sé, olisticamente parlando, la componente maschile e la componente femminile, l'eterosessualità ne costituisce il presupposto imprescindibile<sup>13</sup>. San Matteo, riferendo un discorso di Gesù, scrive (*Mat.*,19, 2-6): «Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: "Per questo lascerà l'uomo suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola?". Così che non sono più due, ma una carne sola». E l'*una caro* si realizza solo nell'unione tra uomo e donna.

San Paolo (*Eph.*,V, 32) scrive a proposito del matrimonio: "*Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!*"

Molto si è discusso su questa frase e su ciò che effettivamente l'Apostolo volesse dire con la parola *mysterium* e a che cosa si riferisse: se riguardasse l'unione del Cristo con la Chiesa oppure l'unione tra l'uomo e la donna. L'Apostolo riprende, sicuramente, qui l'antico simbolismo del matrimonio come espressione dell'alleanza tra Dio e il popolo eletto e lo inserisce nella nuova economia della salvezza, arricchendolo di un più intenso valore umano e di un profondo significato spirituale.

Dal misterioso simbolismo i Padri della Chiesa hanno dedotto la sublimità del matrimonio cristiano che rappresenta l'unione mistica tra Cristo e la Chiesa, unione indissolubile e fonte di grazia. Esso si eleva infinitamente sopra tutti i matrimoni pagani perché è il simbolo dell'unione del Cristo con la Chiesa. Il simbolismo è causa

---

<sup>12</sup> I. MEJENDORE, *Il matrimonio e eucarestia*, in *Russia Cristiana*, 1971, p. 27, citato da L. GIANNUZZO, *Matrimonio e divorzio nel diritto ortodosso tra «oikonomia» e «akribeia»*, in *Studi in onore di Piero Pellegrino*, vol. II, ESI, Napoli, 2009, p. 6.

<sup>13</sup> L. GIANNUZZO, *Matrimonio*, cit., p. 7.





dell'indissolubilità del matrimonio; esso è reso indissolubile dal volere divino così come è indissolubile l'unione mistica del Cristo con la Chiesa.

### 3 - La normativa

Nella chiesa romano-cattolica e in quelle ortodosse, come anche in quelle pre-calcedoniane, così come l'ebraismo e nell'*islam*, si riconosce l'esistenza di un matrimonio regolato o dal diritto canonico (concezione cattolica e ortodossa e orientale), o dalla legge o dalla tradizione (concezione ebraica) o dalla normativa islamica, che possa esistere senza alcuna rilevanza civile; nella concezione propria della chiese evangeliche protestanti o riformate, e di altre confessioni non cristiane, la celebrazione religiosa è vista come forma pubblica di celebrazione offerta ai nubenti, ma certamente non esclusiva, non prevedendo, esse, l'esistenza di un proprio istituto giuridico "matrimonio".

Quanto alle fonti normative di diritto umano ricordo che, oltre alle prescrizioni del diritto imperiale giustiniano, alcuni canoni del concilio Trullano (anno 691) danno norme relative al matrimonio, alcuni di questi canoni ricalcano precedenti disposizioni<sup>14</sup>; una più completa normativa si ha nel *Nomocanone dei XIV Titoli*<sup>15</sup> che, dopo il 920, diviene il testo giuridico ufficiale della Chiesa bizantina<sup>16</sup>.

### 4 - I requisiti: unità e indissolubilità

Il diritto canonico ortodosso considera come requisiti, presupposti necessari, l'età, la capacità giuridica e il libero consenso dei nubenti e come condizione negative, ostate, alcuni impedimenti che determinano la nullità del coniugio.

---

<sup>14</sup> A. KAPTIJN, *Divorce et remariage dans l'église orthodoxe*, in *Folia canonica, Review of Eastern and Western Canon Law*, 2, 1999, Márton Áron, Budapest, p. 108 ss.

<sup>15</sup> Raccolta di νόμοι (leggi civili) e di κανονες (leggi ecclesiastiche) relativi a una tematica, cfr. A. COUSSA, *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali*, I, Grottaferrata, 1948, p. 120.

<sup>16</sup> A. KAPTIJN, *Divorce*, cit., p. 114, nota 36. Lì vengono elencate le materie trattate specie relative allo scioglimento del coniugio, con ampi riferimenti bibliografici. Sul *Nomocanone dei XIV Titoli*, e in specie sulla seconda redazione, attribuita a Fozio, cfr. A. COUSSA, *Epitome*, cit., p. 126.



Quanto al libero consenso il matrimonio è nullo per errore sull'identità del nubente e in casi di minaccia e violenza<sup>17</sup>.

Le parti poi debbono avere l'età prescritta (diciotto anni compiuti l'uomo, quattordici compiuti la donna), lo stato libero, non devono aver già stipulato tre matrimoni (assoluto divieto delle quarte nozze), non devono aver ricevuto il diaconato, né devono aver emesso il voto di castità; non sono consentite seconde nozze ai membri del clero.

Quanto all'unità: neppure la morte di uno dei due coniugi scioglie il vincolo del matrimonio; solo il vescovo può decidere di ammettere i suoi fedeli diocesani a seconde o terze nozze, che peraltro vengono celebrate con austerità.

Ne segue che non è permessa la poligamia, né simultanea, né successiva; tuttavia in forza della fragilità e durezza dei cuori umani vengono consentite successive seconde nozze, e in casi particolari anche terze nozze: queste quando i nubenti abbiano meno di quaranta anni e non abbiano avuto figli da precedenti matrimoni<sup>18</sup>, sempre che gli sposi abbiano lo stato libero, non solo per morte dell'altro coniuge, ma anche, come vedremo, in casi di scioglimento del vincolo precedente. Le quarte nozze sono proibite in ogni caso.

Gli studiosi orientali, in genere, e quelli ortodossi, in specie, non hanno mai elaborato una dottrina sistematica dell'indissolubilità.

Non vanno confuse la nullità del matrimonio con il divorzio. A un'indissolubilità di principio del matrimonio nel diritto canonico ortodosso, non lesa neppure dalla morte di un coniuge, si contrappone un'indissolubilità relativa che ammette deroghe. Così abbiamo una solubilità *per bona gratia*<sup>19</sup>, quasi un atto di giustizia dovuto, uno scioglimento in vantaggio del coniuge non colpevole, assimilabile al provvedimento sopra accennato, e una solubilità che potremmo chiamare *cum damno*, uno scioglimento anche per il coniuge causa del provvedimento, ma sanzionatorio.

Quanto alla dissolubilità *per bona gratia*<sup>20</sup> va precisato che – come per il diritto canonico cattolico – si prevedono più casi di vero scioglimento del matrimonio. Ricordo che per la chiesa romano-cattolica si può avere scioglimento per inconsumazione, can. 1142 C. I.C., sempre in presenza di una giusta causa: una è la decisione degli sposi di darsi alla

---

<sup>17</sup> A. KAPTIJN, *Divorce*, cit., p. 119.

<sup>18</sup> L. GIANNUZZO, *Matrimonio*, cit., p. 26.

<sup>19</sup> A. KAPTIJN, *Divorce*, cit., p. 115.

<sup>20</sup> L. GIANNUZZO, *Matrimonio*, cit., p. 27.





vita consacrata; altre sono il privilegio paolino can. 1143 C. I .C.<sup>21</sup> e il privilegio petrino can. 1148 C. I .C.<sup>22</sup>.

Anche gli ortodossi prevedono che il matrimonio possa essere sciolto per inconsumazione derivante da impotenza fisica<sup>23</sup> (non è possibile la dichiarazione di nullità), e, se consumato, anche per professione monastica, una volta accertata la sincera disposizione alla vita consacrata del soggetto e il consenso dell'altro coniuge<sup>24</sup>. Altro caso è quello della disparità di culto quando la moglie non voglia seguire il marito nel battesimo nell'ortodossia. È previsto lo scioglimento anche in caso di morte presunta di un coniuge, quello superstite può risposarsi; in questo caso se il coniuge non fosse morto e facesse ritorno il secondo matrimonio sarebbe nullo.

## 5 - La solubilità *cum damno*, in specie

In merito alla solubilità *cum damno* va detto che gli ortodossi si basano su MAT., 19, 8-9:

*«Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi'. Gli obiettarono: "Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di mandarla via?" Rispose loro Gesù: "Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fui così. Perciò vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un'altra commette adulterio"»<sup>25</sup>.*

---

<sup>21</sup> SAN PAOLO, Lettera ai Corinzi, VII, 12-16.

<sup>22</sup> Analoghe disposizioni si riscontrano nei canoni 853-862 del C.C.E.O.

<sup>23</sup> L'impotenza fisica deve essere anteriore al matrimonio e il divorzio è accordato solo tre anni dopo la celebrazione. Divorzio, non nullità, in base al principio giuridico romano e bizantino secondo cui "*Nuptias non concubitus, sed consensus facit*". Cfr. A. KAPTIJN, *Divorce*, cit., p. 115.

<sup>24</sup> Il can. 48 del concilio Trullano (691) prevede che in caso di una moglie che abbia dato il consenso liberamente all'elevazione all'episcopato del proprio coniuge debba entrare in monastero e non possa risposarsi; norma questa non più applicata perché oggi sono consacrati vescovi solo i monaci. La precedente dottrina canonica latina riteneva possibile la soluzione del matrimonio rato e non consumato *ipso iure per professionem religiosam solemnem* di un coniuge seguita dal voto di castità dell'altro. Cfr. A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici, Tomus II, Liber III Codicis iuris canonici*, Dessain, Mechliniae-Romae, 1940, p. 293.

<sup>25</sup> Sull'interpretazione di questo passo rinvio a quanto scritto da P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Ecig, Genova, 1991, pp. 225-232.



Per concubinato la Chiesa romano-cattolica intende prostituzione o meglio realizzazione di una unione incestuosa per grado di parentela tra i coniugi (*Lv.*, 18), situazioni tollerate sino ad allora, e poi non più, per i cristiani. Una traduzione siffatta può essere considerata già come un'interpretazione.

Gli ortodossi traducono diversamente e intendono l'inciso "*se non in caso di adulterio*", come causa di possibile scioglimento del matrimonio, operando una benevola considerazione della Chiesa nei confronti di una situazione che si è mostrata fragile.

Tale benevola considerazione per sé è fatta a vantaggio della parte innocente<sup>26</sup>.

I cattolici vedono nel caso di adulterio solo la possibile applicazione dell'istituto della separazione legale, istituto, invero sconosciuto nel giudaismo, ma che sarebbe stato introdotto da Cristo, San Paolo scrive infatti (*I Cor.*, VII, 11): "*Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito - e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito - e il marito non ripudi la moglie*".

Nelle chiese ortodosse all'adulterio sono equiparati le perversioni sessuali, la vita scandalosa condotta dalla donna, la falsa accusa di adulterio, il tentato omicidio nei confronti dell'altro coniuge, aborto provocato dalla donna in odio al marito, l'attentato all'onore coniugale. La Chiesa ortodossa russa contempla anche l'AIDS, l'alcolismo, e la tossico dipendenza<sup>27</sup>.

Nella realtà attuale nelle chiese ortodosse si consentono, con diverse modalità, seconde nozze, non solo al coniuge innocente, ma anche a quello colpevole.

In questo sta il concetto di solubilità con danno. Il coniuge colpevole deve espiare la colpa dell'adulterio, deve avere un danno per il delitto commesso, deve sottostare a una pena, di qui il divieto di celebrare nuove nozze prima che non sia trascorso un certo lasso di tempo. Il can.

---

<sup>26</sup> Circa la possibilità di sciogliere anche i matrimoni rati e consumati, in caso di adulterio nella chiesa cattolica rammento l'intervento del vicario patriarcale melkita per l'Egitto, mons. E. Zoghby nell'aula conciliare del Vaticano II. Il vescovo ricordava la prassi seguita nelle chiese ortodosse che "sono sempre state consapevoli della loro autorità e l'hanno sempre esercitata a favore del coniuge innocente". Ritengo con mons. Zoghby (cfr. **P. MONETA**, *Il matrimonio*, cit., pp. 226-227, in cui si affronta *ex professo* la tematica relativa), che spetta alla Chiesa l'interpretazione della frase evangelica; mentre la Chiesa orientale fin dai primi secoli l'ha interpretata a favore di nuove nozze per la parte innocente, questa tradizione, che in Oriente è stata conservata e che in dieci secoli di unità non fu mai respinta, potrebbe in futuro essere eventualmente accettata anche dai cattolici.

<sup>27</sup> Cfr. **L. GIANNUZZO**, *Matrimonio*, cit., p. 19, nota 58.



LXXXVII del Concilio Trullano (anno 691) afferma che “*colui che abbandona a propria moglie legittima e ne prende un'altra, secondo la sentenza del Signore, è sottoposto alla condanna per adulterio. E, secondo la tradizione dei nostri Padri, costoro sono condannati*”; solo dopo sette anni saranno riammessi nella Chiesa e sarà consentito loro di risposarsi. Attualmente gli anni preclusivi alle nuove nozze sono, ad esempio, sette nelle chiese bizantine, quindici in quelle slave.

## 6 - Applicazione del principio di *oikonomia*

L'*oikonomia* è, in sostanza, la possibilità di concedere deroghe, in forma temporanea o permanente, da una norma anche di diritto divino - senza per questo negare il valore della norma stessa - in vista del conseguimento della salvezza eterna del fedele, quasi un atto di misericordia.

L'applicazione dell'*oikonomia* differisce dalla dispensa del diritto canonico cattolico che non può derogare al diritto divino.

La *ratio* di questo principio può essere vista rispondente alla finalità ultima della chiesa: 1) la *salus aeterna* di ogni fedele, 2) l'opportunità pastorale con la riammissione nella *ecclesia* e la possibilità di godere dei benefici spirituali da cui sarebbe escluso in forza dell'applicazione di tutto il *rigor iuris*, 3) evitare lo scandalo<sup>28</sup>.

Fermo restando che il matrimonio è indissolubile, ma di fronte a una vita di possibile peccato, per coniugi, che hanno avuto un matrimonio ormai irrimediabilmente finito, e alla conseguente dannazione eterna, la Chiesa ortodossa concede ai divorziati, tramite appunto il principio dell'*oikonomia*, la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio, equiparando lo *status* di divorziato a quello di vedovo e quindi permettendo una seconda possibilità di vita matrimoniale<sup>29</sup>. San Paolo nella prima lettera a Corinzi scrive che è meglio risposarsi anziché bruciare; il divorziato è equiparato al vedovo e la Chiesa, contando sulla misericordia divina, permette le successive nozze religiose<sup>30</sup>.

## 7 - Gli impedimenti matrimoniali dirimenti

---

<sup>28</sup> A. KAPTIJN, *Divorce*, cit., p. 121.

<sup>29</sup> Cfr. anche E. MORINI, *Gli ortodossi, l'oriente dell'occidente*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 95; da ultimo L. GIANNUZZO, *Matrimonio*, cit., pp. 19-27.

<sup>30</sup> I Corinzi, VII, 9: “*Ma se poi [i vedovi] non si sentano di vivere continenti, si sposino, è meglio sposarsi che bruciare [dalla passione]*”.



Costituiscono impedimenti dirimenti la parentela naturale in linea retta in qualsiasi grado, l'affinità in linea retta e quella collaterale fino al terzo grado incluso, la parentela legale (genitori adottivi con figli adottivi, figli di genitori adottivi con figli adottivi), la parentela spirituale (padrini con figliocci e padrini con genitori di figliocci), la disparità di culto (ortodossi con non battezzati, in questo caso l'avvenuto matrimonio civile o religioso-non ortodosso non è considerato valido).

Nel caso in cui un nubente ortodosso si sposi con una persona validamente battezzata (battesimo trinitario) il matrimonio viene considerato valido, anche se in alcune chiese ortodosse è considerato solubile<sup>31</sup>, purché questo matrimonio sia stato celebrato da un sacerdote ortodosso, secondo la tradizione liturgica della chiesa ortodossa e che la coppia sia disposta a battezzare i figli nella chiesa ortodossa e a educarli in quella fede; a tal fine si richiedono delle *cautiones* da parte del nubente eterodosso; in assenza di ciò si prevede che i figli maschi seguano la religione del padre e le figlie quella della madre<sup>32</sup>.

Un cristiano ortodosso sposato in un'altra chiesa, dinanzi a un sacerdote validamente ordinato (cattolico) che desideri di essere in perfetta comunione con la chiesa ortodossa deve chiedere che quel matrimonio sia benedetto anche nella chiesa ortodossa.

## 8 - La forma di celebrazione

Quanto alla forma di celebrazione: differentemente ad altre religioni, il matrimonio ortodosso non ha bisogno di un corso di preparazione degli sposi, ossia il corso prematrimoniale; è sufficiente portare il certificato di battesimo e avere fatto la confessione dei peccati.

Il celebrante deve anche accertare lo stato libero dei nubenti secondo il diritto canonico ortodosso e la posizione di ogni singolo nubente in merito a eventuali suoi precedenti matrimoni.

Come ho detto, si richiede che il matrimonio sia celebrato da un sacerdote ortodosso secondo la tradizione liturgica della chiesa ortodossa e in una chiesa ortodossa. In alcuni giorni dell'anno non si possono, di regola, celebrare matrimoni, i giorni di ricorrenza di grandi feste religiose come i giorni di penitenza.

---

<sup>31</sup> R. POPTODOROV, *Intermarriages in the orthodox Tradition and Practice of the Slavic Churches*, in *Kanon, Jahrbuch der Gesellschaft für das recht der Ostkirchen*, VI, Wien, 1983, p. 112 s.

<sup>32</sup> R. POPTODOROV, *Intermarriages*, cit., p.114.



Il matrimonio ortodosso è essenzialmente una rappresentazione simbolica. I momenti più importanti del matrimonio ortodosso sono due, il fidanzamento e l'incoronazione degli sposi, rituali che avvengono nello stesso giorno.

Occorre anche che il testimone ufficiale sia un cristiano in piena comunione con la Chiesa ortodossa e, se sposato, sia tale per il diritto canonico ortodosso.

La necessità che il matrimonio sia celebrato con il rito sacro apre la questione sulla natura stessa del matrimonio, se cioè esso sia un contratto basato sullo scambio solo del consenso dei nubenti o un atto negoziale complesso dove accanto al consenso si prevede come elemento *ad validitatem* la presenza del sacerdote celebrante il rito sacro. Secondo l'opinione oggi prevalente, tra gli ortodossi, proprio il rito sacro è la parte essenziale dell'amministrazione del sacramento<sup>33</sup>. Per gli ortodossi il ministro sacro, necessariamente un vescovo o un sacerdote, non è un teste qualificato, egli presenzia il rito e benedice le nozze, amministrando così il sacramento.

La cerimonia liturgica ortodossa guarda molto anche al fattore simbolico. Infatti l'unione dei nubendi – arrivati in chiesa con candele bianche e le mani destre unite – sta a simboleggiare un'unione di anime più che la stipula di un contratto (difatti non si scambiano promesse o impegni). Gli anelli scambiati invece rappresentano la forza e l'equilibrio tra gli sposi anche nel caso in cui uno dei due, durante degli eventi della vita, potrebbe risultare più debole dell'altro. Invece l'incoronazione della nuova famiglia con delle ghirlande o corone – addobbate con pietre semipreziose – indica il significato e l'onore che Dio conferisce agli sposi in quel prezioso momento.

---

<sup>33</sup> **M. BROGI**, *'Communicatio in sacris' tra cattolici e cristiani orientali non cattolici*, in *Antonianum*, 1978, p. 170, nota 33. Per gli orientali cattolici il ministro sacro non è solo un teste qualificato, egli presenzia il rito e benedice le nozze, partecipando in qualche modo alla amministrazione del sacramento. La riprova di questo suo ruolo si ha in più norme: il can. 828 C.C.E.O. evidenzia la funzione svolta dal sacerdote celebrante e, al § 2, chiarisce che il rito è ritenuto sacro solo con l'intervento del sacerdote che assiste e benedice. Il can. 832 C.C.E.O. nel prevedere il matrimonio *coram solis testibus* richiama i coniugi all'obbligo di ricevere comunque la benedizione da parte di un sacerdote appena possibile, e prevede anche il ricorso, al momento della celebrazione, alla benedizione anche di un sacerdote acattolico, cioè ortodosso.



L'incoronazione ha un sostrato pagano, e, se non combattuta apertamente, fu sconsigliata da alcuni Padri - ad esempio Minucio Felice<sup>34</sup> - ma col tempo questo rito divenne consueto in Oriente e fu recepito dalla Chiesa, ma riservato solo se gli sposi celebravano le nozze per la prima volta<sup>35</sup>.

Il mantenimento della monogamia assoluta da parte delle chiese ortodosse si realizza nel permettere le seconde nozze per la fragilità dell'essere umano, non come un fatto positivo, come l'unione mistica tra Cristo e la Chiesa, unione indissolubile e fonte di grazia, pertanto non sono considerate come sacramento. In questi casi la forma di celebrazione ha un carattere quasi penitenziale e sono precedute da un lasso temporale penitenziale<sup>36</sup>.

## 9 - Procedure di divorzio

La chiesa ortodossa non ammette l'auto scioglimento del matrimonio per mutuo consenso dei coniugi. Occorre sempre una pronuncia dell'autorità ecclesiastica.

La competenza a sciogliere i vincoli matrimoniale, sia nel caso *per bona gratia* sia in caso *cum damno*, è riservata all'autorità ecclesiastica episcopale sinodale o a un tribunale ecclesiastico, anche qui secondo le normative delle singole chiese e sempre con una valutazione discrezionale dell'autorità ecclesiastica che valuta se nel caso in specie sia più utile l'applicazione dell'*oikonomia* o mantenere intatto il *rigor iuris*, l'*akribeia*.

---

<sup>34</sup> CLEMENTE ALESSANDRINO, *Paedagogus*, I, 8, in MIGNE, P. G., VIII, 326, scrive che ogni coniuge deve essere la corona dell'altro e che i figli debbono essere i fiori del matrimonio.

<sup>35</sup> Numerosi scritti dei Padri attestano questo uso limitato alle prime nozze: SIRICIO, *Epist. ad Himerium*, I, 4, in MIGNE, P. L., XIII, 1136, scrive: "*De coniugali autem velatione requisisti, si desponsatam alii puellam, alter in matrimonium possit accipere. Hoc ne fiat, modis omnibus inhibemus: quia illa benedictio, quam nupturae sacerdos imponit apud fideles cuiusdam sacrilegii instar est, si ulla transgressione violetur*". Cfr. A.L. BALLINI, *Il valore giuridico della celebrazione nuziale cristiana dal primo secolo all'età giustiniana*, Vita e Pensiero, Milano, 1939, p. 49, nota 4, riporta una norma per la quale "*Tamen coronarum benedictio eis (viduis) adhibenda non est; haec enim semel datur tantum in primis nuptiis nec iteranda quia permanens est et indelebilis; loco eius igitur propitiatoriae fundat pro illis sacerdos preces*". Cfr. A. FABBRI, *Note sul consenso dei nubenti e sulla forma canonica del matrimonio in alcuni significativi scritti patristici*, in *Studi Urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, n. 58, 3, 2007, p. 350.

<sup>36</sup> A. KAPTIJN, *Divorce*, cit., p. 127.





Se la competenza è del vescovo, egli agisce con il suo *Sinodo* e si richiede una maggioranza qualificata giusta le norme di ciascuna chiesa autocefala o autonoma<sup>37</sup>.

La dottrina della Chiesa ortodossa sostiene che non è solo Pietro e suoi successori nella cattedra di Roma a ricevere e detenere quegli speciali poteri in ordine allo scioglimento di matrimoni, ma tutti gli apostoli e i loro successori, quindi ogni vescovo<sup>38</sup>.

Il Cristo dice (*Mat.*, 18, 18): "*In verità vi dico: [ai discepoli, ma la Chiesa, fin dai primi tempi, lo riferisce agli apostoli] tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo*"; nel Vangelo di S. Giovanni (20, 21) si legge: "*Gesù disse loro [ai discepoli] di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi"*". Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: "*Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi*"<sup>39</sup>.

Da notare che la pronuncia di scioglimento del matrimonio deve seguire necessariamente al tentativo fallito di riconciliazione tra coniugi, come anche, in alcune chiese, all'avvenuta pronuncia di divorzio civile. Questo accade quando lo Stato (come avviene in Grecia) si occupa di questa procedura. Qui i fedeli ortodossi debbono come primo atto rivolgersi al loro vescovo-metropolita il quale tenta la riconciliazione; fallito il tentativo gli sposi si rivolgono al tribunale civile e, ottenuta la sentenza di divorzio civile, si rivolgono nuovamente al vescovo affinché proceda allo scioglimento del matrimonio religioso; l'autorità ecclesiastica

---

<sup>37</sup> L. GIANNUZZO, *Matrimonio*, cit., p. 17.

<sup>38</sup> N. AFANASSIEFF, *La chiesa che presiede nell'amore*, in *Il primato di Pietro nel pensiero cristiano contemporaneo*, il Mulino, Bologna, 1965, pp. 552-553, rileva che: "Nel quadro dell'ecclesiologia eucaristica non esiste un potere di un unico vescovo, perché non esiste un potere basato sul diritto: questo non significa però che l'ecclesiologia eucaristica non accetti l'idea di una direzione unica nella Chiesa; anzi questa idea è conseguente nella dottrina stessa dell'ecclesiologia eucaristica". Come non ricordare le parole di S. Ignazio d'Antiochia (anno 107) che parla della chiesa di Roma come 'chiesa che presiede nella carità'; su questa linea si è posto successivamente anche Zizioulas, cfr. A. PORPORA, *Percorsi della teologia ortodossa contemporanea, L'ecclesiologia ecumenica di Ioannis Zizioulas*, in *Oriente Cristiano*, 2007, p. 121 ss.

<sup>39</sup> Si legge in MATTEO 16, 18-19: "*Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli*". L'esegesi greco-ortodossa sul punto è leggermente diversa da quella cattolica e fa leva non su Pietro che indica Gesù come Figlio di Dio, ma nella verità che Pietro ha proclamato; su questa verità di fede il Cristo fonda la sua Chiesa e le attribuisce i poteri che nel passo sopra citato sono attribuiti a Pietro, ma subito dopo sono attribuiti a tutti gli apostoli.



vescovo o sinodo può negare lo scioglimento del matrimonio religioso e rimarrà solo il divorzio civile.

In altri Stati esistono dei tribunali ecclesiastici che provvedono, essi stessi, allo scioglimento del matrimonio religioso, il che avviene anche quando sia già stata pronunciata sentenza civile di divorzio<sup>40</sup>.

## 10 - Il matrimonio civile

Va rilevato anche che la chiesa ortodossa non ritiene conforme all'impegno cristiano il matrimonio civile; essa considera il matrimonio come sacramento e pretende che sia celebrato dal fedeli nella forma canonica. Il matrimonio civile non è che un atto anagrafico, che può essere imposto dalle leggi civili territoriali, ma non può dispensare i fedeli dal celebrare il loro matrimonio anche in *facie ecclesiae*. Pertanto chi contrae il matrimonio civile non per disprezzo del sacramento, ma per obbedire alle leggi dello Stato, e poi celebra anche il matrimonio religioso non commette peccato; chi invece rifiuta intenzionalmente il matrimonio in chiesa viene considerato come persona che si auto-esclude dalla comunione ecclesiastica. La Chiesa non espelle nessuno, prende atto dell'auto-esclusione, ma è pronta ad accogliere i peccatori quando celebreranno il matrimonio secondo la liturgia ortodossa.

---

<sup>40</sup> Su tutta questa procedura rinvio a A. KAPTIJN, *Divorce*, cit., p. 124.